

FOCUS NORMATIVO

Analisi dei più recenti e significativi provvedimenti legislativi, relativi al settore agroalimentare, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale nazionale e comunitaria.

a cura di **Gaetano Forte**
Avvocato, Studio Legale Avv. Gaetano Forte

Semplificazioni, convertito il decreto legge

Legge 4 aprile 2012, n. 35

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo.

(G.U. n. 82 del 6 aprile 2012 – Suppl. ordinario n. 69)

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione, con emendamenti, del decreto legge n. 5/2012, meglio noto come "Decreto Semplificazioni", in vigore dal 7 aprile scorso. Il provvedimento, come si ricorderà, è volto ad attuare una serie di interventi, in diversi settori, nell'ottica di una sempre maggiore semplificazione burocratica.

Riproponendo alcuni tra gli aspetti salienti del decreto, evidenziamo le modifiche e le precisazioni apportate in sede di conversione.

Procedure amministrative mediante SCIA (art. 2)

È confermata la modifica all'art. 19, comma 1, della legge 241/1990, che comporta l'obbligo di presentare le dichiarazioni asseverate e le attestazioni, previste da detto articolo, solo ove sia espressamente previsto dalla vigente normativa di settore.

Ci si riferisce, sostanzialmente, alle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero alle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese, relative alla sussistenza dei requi-

siti e dei presupposti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività.

Controlli sulle imprese (art.14)

Il Governo è delegato a emanare appositi regolamenti di delegificazione che prevedano il coordinamento e la programmazione dei controlli sulle imprese da parte delle amministrazioni per evitare duplicazioni e sovrapposizioni che possano recare intralcio al normale esercizio delle attività imprenditoriali.

È previsto anche che le Pubbliche amministrazioni pubblicino, sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it, la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività.

Attraverso una modifica apportata in sede di conversione al presente articolo, è assicurato che le verifiche relative alla sicurezza sul lavoro siano escluse dalla semplificazione dei controlli sulle imprese. Tale semplificazione non si applica, infatti, ai controlli relativi alla salute, alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla materia fiscale e finanziaria.

Autorizzazione unica in materia ambientale per le "piccole medie imprese" (art. 23)

È confermata la disposizione che prevede l'emanazione da parte del Governo, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto, di un regolamento volto a disciplinare l'autorizzazione unica

ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese.

La nuova autorizzazione unica dovrà:

- sostituire ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legislazione vigente in materia ambientale (scarichi, emissioni, rifiuti ecc.);
- essere rilasciata da un unico ente;
- scaturire da un procedimento improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici; in ogni caso, non dovrà comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

Modifiche alle norme in materia ambientale (art. 24)

Sono indicate alcune semplificazioni delle procedure previste dal Codice dell'ambiente in materia di rigenerazioni di oli usati e di riduzione delle emissioni in atmosfera.

La legge di conversione introduce un ulteriore comma relativo al trasporto transfrontaliero di rifiuti, in base al quale: "Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell'autorità del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto dell'Unione Europea, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra, e che l'operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza".

Le novità per le imprese agricole

Le misure di semplificazione per le imprese agricole, previste nel decreto legge, non hanno subito modifiche sostanziali dalla legge di conversione. Pertanto, si ribadiscono gli aspetti principali già contenuti nel decreto:

- semplificazioni delle operazioni relative all'erogazione di aiuti e contributi dell'Unione Europea per le imprese del settore agricolo (art. 25);
- possibilità per i produttori agricoli di vendere direttamente i propri prodotti in forma itinerante, previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda (art. 27);
- semplificazione delle attività di movimentazione e deposito di rifiuti aziendali con conseguente riduzione di oneri per le imprese (art. 28).

La somministrazione temporanea di alimenti e bevande (art. 41)

La legge di conversione interviene, invece, sulla disposizione che semplifica l'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari. Per tali attività è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), priva di dichiarazioni asseverate.

Tuttavia, mentre nel decreto legge era prevista la possibilità di esercitare tale attività in mancanza dei requisiti previsti dall'art. 71 del d.lgs. 59/2010 (relativo, appunto, ai requisiti di accesso ed esercizio delle attività commerciali), con l'incauta conseguenza dell'estensione anche a coloro che avessero riportato sentenze di condanna passate in giudicato, relativamente a diverse tipologie di reato, tra cui, ad esempio, delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali, nonché per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, ora la legge di conversione specifica che i soli requisiti non richiesti sono quelli indicati al comma 6 dell'art. 71 del d.lgs. 59/2010. Vengono, dunque, ripristinate condizioni più rigorose e restrittive in capo a chi esercita attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, in quanto (sinteticamente) gli unici requisiti non necessari, richiamati dal comma 6 dell'art. 71 sono i seguenti:

- aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, isti-

tuito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;

- avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande [...];
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

È integrata, infine, la tabella A allegata, nella quale sono indicati gli atti normativi abrogati. L'obiettivo è quello di ridurre lo stock normativo mediante l'abrogazione di leggi e regolamenti, riguardanti le più diverse materie, divenuti ormai obsoleti. Si sottolinea, comunque, che l'abrogazione ha efficacia a decorrere dal 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Abbassati i livelli di utilizzo di alcuni coloranti

Regolamento UE 232/2012 della Commissione del 16 marzo 2012, che modifica l'allegato II del regolamento CE 1333/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le condizioni e i livelli di utilizzo delle sostanze giallo di chinolina (E 104), giallo tramonto FCF/giallo arancio S (E 110) e ponceau 4R, rosso cocciniglia A (E 124)

(G.U.U.E. L 78 del 17 marzo 2012)

In seguito a una serie di pareri espressi dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) in merito alla rivalutazione di alcuni additivi alimentari, con il regolamento UE 232/2012 – applicabile dal 1° giugno 2013 – il legislatore comunitario ha abbassato i limiti massimi e modificato le condizioni e i livelli di utilizzo dei coloranti giallo di chinolina (E 104), giallo tramonto

FCF/giallo arancio S (E 110) e ponceau 4R, rosso cocciniglia A (E 124), modificando, di conseguenza, l'allegato II del reg. CE 1333/2008. A titolo eccezionale, sono autorizzati limiti superiori per taluni prodotti tradizionali che non incidono in misura rilevante sull'esposizione.

I prodotti alimentari contenenti giallo di chinolina (E 104), giallo tramonto FCF/giallo arancio S (E 110) e ponceau 4R, rosso cocciniglia A (E 124), legalmente immessi sul mercato prima del 1° giugno 2013, ma non conformi alle disposizioni del presente regolamento, possono continuare ad essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Diossina in oli, grassi e prodotti derivati utilizzati nei mangimi

Regolamento UE 225/2012

della Commissione del 15 marzo 2012, che modifica l'allegato II del regolamento CE 1831/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti che immettono sul mercato prodotti derivati da oli vegetali e grassi miscelati da utilizzare nell'alimentazione degli animali e per quanto riguarda i requisiti specifici per la produzione, lo stoccaggio, il trasporto di oli, grassi e prodotti da essi derivati e per i relativi test per la diossina.

(G.U.U.E. L 77 del 16 marzo 2012)

Nonostante l'articolato quadro normativo in materia di igiene dei mangimi (regolamenti comunitari 1831/2005, 767/2009 e 575/2011) tenda a garantire la rintracciabilità e un elevato livello di protezione dei consumatori lungo tutta la catena, dai controlli ufficiali e dagli "autocontrolli" degli operatori coinvolti è emerso che determinati oli e grassi, nonché i prodotti da essi derivati non destinati all'alimentazione degli animali, sono stati usati come materie prime per mangimi; ciò ha determinato il superamento, nei mangimi, dei livelli massimi di diossina previsti dalla direttiva 2002/32/CE (recepita in Italia con il d.lgs. 149/2004).

Per ridurre il rischio di contaminazione da diossi-

na, il regolamento UE 225/2012 – applicabile dal 16 settembre prossimo – modifica l'allegato II del reg. CE 183/2005, che stabilisce norme generali in materia di igiene dei mangimi, nonché condizioni e disposizioni atte a garantire il rispetto delle condizioni di trasformazione necessarie per ridurre al minimo e controllare i pericoli potenziali, prevedendo in particolare che:

- sono soggetti a riconoscimento, a norma del reg. CE 183/2005, gli stabilimenti che effettuano una o più delle seguenti attività per immettere sul mercato prodotti destinati all'alimentazione degli animali:
 - trasformazione di oli vegetali greggi, ad

eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE 852/2004;

- trattamento oleochimico di acidi grassi;
- produzione di biodiesel;
- miscelazione di grassi;
- gli stabilimenti di miscelazione di grassi che immettono sul mercato prodotti destinati all'alimentazione degli animali devono tenere tutti i prodotti destinati a tal fine fisicamente separati dai prodotti destinati a scopi diversi, a meno che questi ultimi siano conformi:
 - alle prescrizioni del presente regolamento o dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento CE 852/2004, e
 - all'allegato I della direttiva 2002/32/CE sulle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

L'etichettatura dei prodotti deve indicare chiaramente se sono destinati all'alimentazione degli animali o ad altri scopi. Se il produttore dichiara che una determinata partita di un prodotto non è destinata all'alimentazione degli animali o umana, questa dichiarazione non può essere in seguito modificata da un operatore in una fase successiva della filiera.

Monitoraggio della diossina

Gli operatori del settore dei mangimi che immettono sul mercato grassi, oli o prodotti da essi derivati destinati all'alimentazione degli animali, compresi i mangimi composti, devono analizzare tali prodotti presso laboratori accreditati. Il rischio diossina, inoltre, deve essere inserito nel sistema HACCP. Le modifiche introdotte dal regolamento UE 225/2012 indicano la frequenza delle analisi e altre dettagliate disposizioni in materia di campionamento.

Si segnala, infine, che, al fine di migliorare la trasparenza, è previsto che i laboratori che svolgono analisi per la diossina devono essere obbligati a comunicare i risultati superiori ai livelli massimi consentiti ai sensi della direttiva 2002/32/CE non solo all'operatore del settore dei mangimi, ma anche all'autorità competente; quest'obbligo non esonera l'operatore del settore dei mangimi dall'obbligo di informare l'autorità competente.

